

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 257

a iniziativa del Consigliere Bissoni

presentata in data 6 dicembre 2018

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ DELL’AZIENDA
AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA”

Art. 1*(Modifica alla l.r. 21/2011)*

1. Dopo l'articolo 45 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) è inserito il seguente:

“Art. 45 bis (Fondi delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche sottratti all'attività venatoria)

1. Per esigenze di tutela e salvaguardia dell'incolumità degli ospiti delle aziende agrituristiche e delle fattorie didattiche, i titolari dell'impresa agricola possono richiedere alla Regione l'istituzione del divieto di caccia nel proprio fondo rustico, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 5 gennaio 1995 n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

2. La Regione si pronuncia sulla richiesta valutando le situazioni di potenziale rischio e l'interesse sociale connesso al divieto, che può essere istituito anche solo su parte del fondo.”.

Art. 2*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.